

Cassazione civile sez. III - 03/03/1995, n. 2466. Pres. Scala. Est. Di Nanni.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Gaetano T. e Rosaria B., genitori della minore Agata T., hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catania Silvestro C. e la Compagnia di assicurazioni X., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni che la minore aveva subito a seguito di investimento automobilistico provocato dal C..

Secondo gli attori i danni consistevano nelle gravi ustioni alla spalla, alla ascella ed al braccio sinistro della minore, nella frattura della clavicola, nel trauma cranico e negli esiti cicatriziali permanenti.

Nel corso del giudizio è stata disposta la chiamata in causa del prof. F. M., primario del reparto di ortopedia dell'Ospedale S. Marta di Catania, in quanto i convenuti avevano dichiarato che le lesioni permanenti riportate dalla minore si erano aggravate a seguito di una inopportuna ingessatura che le era stata praticata.

Il tribunale di Catania, dopo avere ritenuto che la responsabilità dell'investimento automobilistico ricadeva in egual misura sul C. e sulla minore Agata, ha rigettato la domanda proposta dalla Società X. contro il M., ritenendo non provato che il trattamento sanitario ricevuto dalla minore avesse prodotto un aggravamento delle lesioni da lei subite.

2. Questa decisione, impugnata in via principale dal C. e dalla Società X. ed in via incidentale da Gaetano T. e Rosaria B., è stata riformata

dalla Corte di appello di Catania con sentenza 27 maggio 1991, la quale ha adottato le seguenti decisioni;

a) ha dichiarato che il danno subito da Agata T., dovuto a concorso iniziale di colpa del C. e della minore nella misura del cinquanta per cento, si era aggravato per fatto e per colpa del M. nella misura del venticinque per tanto del totale.

b) ha determinato in complessive lire 49.869.835, oltre interessi legali dall'agosto 1977 ed eventuale rivalutazione, la quota di danno che il M., il C. e la Compagnia di assicurazione (questa anche oltre il limite del massimale di polizza) dovevano corrispondere in via solidale ai coniugi T. e B.;

c) ha dichiarato che il M. era tenuto a rivalere il C. e la Compagnia di assicurazione per la quota di sua spettanza, corrispondente a lire 24.934.917.

3. Per la cassazione di questa sentenza F. M. ha proposto ricorso, svolgendo tre motivi, illustrati con memoria.

Resistono con controricorso la Compagnia di assicurazioni X. e Silvestro C., che hanno proposto anche ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.

Gli intimati Gaetano T. e Rosaria B. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso principale e quelli incidentali debbono essere riuniti, ai sensi dell'art. 339 cod. proc. civ., in quanto proposti contro la stessa sentenza.

5. Con il primo motivo del proprio ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1216, 1223, 2236 e 2637 cod. civ., nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 ss. cod. proc. civ. e difetto di motivazione, il M. censura la decisione della Corte di Appello di Catania nella parte in cui questa ha dichiarato la sussistenza della colpa grave del medico.

Per giungere a questa decisione la Corte di merito ha ritenuto (sulla scorta di conclusioni del consulente tecnico di ufficio) che l'aggravamento delle ustioni subite dalla T. a seguito dell'investimento era stato determinato dalla terapia (praticata dal M.) di immobilizzazione con gesso della zona ascellare interessata dalle ustioni; pratica questa che, se aveva la finalità dell'immobilizzazione dell'arto in concreto era sconsigliabile, sia perché controproducente ai fini della cura delle ustioni, le quali in questo modo non venivano controllate e medicate, sia perché.... al momento in cui era stata effettuata.

Il M., premesso che la stessa Corte di appello ha ritenuto indispensabile l'immobilizzazione dell'arto della minore, sostiene: che la decisione impugnata non ha indicato le soluzioni alternative all'ingessatura; non ha tenuto conto che le alternative, indicate dal consulente tecnico e rappresentate dall'uso di stecche di isoprene malleabile, non erano state ancora sperimentate nel 1978 (che è il momento dell'intervento) e non erano note a tutti gli ortopedici; non ha considerato che queste terapie non erano praticabili presso l'Ospedale di S. Marta di Catania, per difetto dei materiali e degli strumenti necessari.

In definitiva, il ricorrente rivendica la correttezza del suo intervento (e quindi l'uso della normale diligenza) che era consistito nell'immobilizzazione dell'arto infortunato e nell'uso degli unici mezzi a sua disposizione.

Con il secondo motivo il M., denunciando violazione dell'art. 2697 cod. civ., nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 ss. cod. proc. civ. e difetto di motivazione, censura la sentenza impugnata nella parte in cui questa lo ha ritenuto responsabile degli "esiti cicatriziali" riscontrati sulla minore e determinati dal ritardo, dovuto a sua volta alle infezioni riscontrate nelle zone interessate dalle ustioni, con il quale erano state praticate le cure topiche ed il trapianto cutaneo presso apposito centro ustioni.

Il ricorrente sostiene che queste conclusioni non trovano riscontro negli atti di causa ed erano state escluse dal giudice di primo grado.

Con il terzo motivo il M. censura la sentenza impugnata, denunciando violazione degli artt. 1224, 1226 e 2056 cod. civ., nonché insufficiente motivazione su punto decisivo della controversia e sostiene che le conclusioni del giudice del merito sulla quantificazione dell'efficienza causale dell'intervento sanitario non erano giustificate alla luce delle conclusioni del consulente tecnico di ufficio.

Al di là della formulazione, formalmente plurima, la questione sollevata con i tre motivi è in realtà unica ed è prospettata sotto due profili concorrenti, che si integrano reciprocamente.

Essi pongono il duplice problema: a) della configurabilità della responsabilità per inadempimento nell'esercizio della professione sanitaria; b) della correttezza del suo accertamento nel caso concreto.

I tre motivi del ricorso principale, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

Essi non sono fondati.

6. Elementi di individuazione della responsabilità civile nell'esercizio dell'attività medico chirurgica sono: la qualificazione della responsabilità; l'identificazione degli elementi per la sua valutazione; l'esistenza di un danno conseguente.

La responsabilità di F. M. nella prestazione delle cure mediche in favore di Agata T. ha natura contrattuale di tipo professionale medico: il dato non è contestato dal ricorrente.

Questa specificazione comporta, ai fini dell'identificazione degli elementi di valutazione, che il debitore, professionalmente qualificato e come tale obbligato, è tenuto ad una diligenza che non è solo quella "del buon padre di famiglia" (come richiesto dal primo comma dell'art. 1176 cod. civ.), ma è quella specifica delle regole della professione di medico chirurgo (come indicato dal secondo comma dello stesso articolo 1176) la quale comporta al rispetto di tutti gli accorgimenti che nel loro insieme costituiscono la conoscenza della professione medica.

Nell'adempimento delle sue obbligazioni, pertanto, il medico chirurgo deve eseguire le sue prestazioni con la perizia del medio professionista: tenendosi comunque conto, nelle prestazioni medico specialistiche, del fatto che gli sviluppi della scienza e della tecnica hanno raggiunto un grado di conoscenza tanto diffuso da ridurre notevolmente l'area della particolare esenzione della responsabilità (indicata dall'art. 2236 cod. civ.) nel campo delle prestazioni che

implicano problemi tecnici di speciale difficoltà da parte del prestatore.

Sul primo presupposto concorda lo stesso ricorrente, il quale non pone neppure in discussione l'aggravamento delle condizioni fisiche della minore Agata T..

Il problema della configurabilità della responsabilità a carico del ricorrente, pertanto, non richiede, per ora, ulteriore approfondimento e l'esame delle censure deve essere condotto sull'avvenuta corretta applicazione di queste regole al caso concreto.

7.1. Su questo piano la Corte di appello: ha accertato che sedici giorni dopo l'ingessatura la minore Agata T. presentava ancora piaghe da pregressa ustione, tessuto di granulazione modestamente rappresentato, infiammazione perifocale e limitazione funzionale nei movimenti di plesso estensione del braccio destro; ha ritenuto che, in conseguenza di questo stato, non si potette intervenire direttamente sulle ustioni mediante interventi di copertura, dovendosi prima provvedere alle necessarie medicazioni e trattamenti antisepsi; ha stabilito che il ritardo di questi interventi aveva funzionato da "concausa" del danno consistente nella limitazione funzionale della scapolomeroale destra; ha determinato nel venticinque per cento del totale l'efficienza della concausa.

Questi accertamenti e queste conclusioni rappresentano il punto di arrivo di un giudizio logico basato su elementi di fatto.

Il giudizio appartiene interamente al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se non per difetti di motivazione,

come questa Corte ha ripetutamente affermato; per tutte, sent. n. 2052 del 1975.

7.2. La Corte di appello ha compiuto l'accertamento indicato con motivazione congrua ed esente da vizi logici ed errori di diritto.

Valga per tutte la considerazione (già indicata) che le condizioni in cui la minore si trovava nel momento in cui le fu praticato l'intervento specialistico nel reparto ustionati dell'Ospedale Vittorio Emanuele di Catania non sono controverse tra le parti e che la Corte del merito è giunta all'individuazione del rapporto di "(con)causalità" attraverso l'espletamento di ben tre consulenze tecniche d'ufficio, le quali lo hanno univocamente prospettato.

Il ricorrente ha obiettato che la sentenza impugnata non ha dato giustificazione di un suo obbligo di non procedere ad ingessatura, ma di realizzare l'immobilizzazione delle aree articolari mediante stecche di isoprene malleabile.

La Corte di Catania su questo punto ha richiamato la letteratura medica contraria alla pratica adottata dal M. ed il fatto che le tecniche suggerite erano già sperimentate prima dell'incidente.

Il che vale sia a smentire la censura di motivazione contraddittoria (essendo il concetto di immobilizzazione diverso da quello di ingessatura) sia a confutare la tesi della insufficienza delle strutture a disposizione del sanitario, il quale, in qualità di specialista (egli è un medico ortopedico) diligentemente ben poteva ricorrere ad altre strutture sanitarie in grado di assolvere la prestazione medica.

Infatti, la negligenza attribuita al M. non è quella di non avere immobilizzato le articolazioni a mezzo di stecche di isoprene

malleabile, ma quella di avere praticato l'immobilizzazione mediante gessatura, la quale ricopriva zone cutanee già ustionate.

In linea più generale occorre poi precisare che, allorquando si adegui alle motivazioni contenute in una consulenza tecnica di ufficio e le ripeta nella sua decisione, il giudice del merito non è tenuto ad adottare particolari motivazioni che sorreggano le sue conclusioni, perché le sue motivazioni ben possono identificarsi con quelle indicate dal consulente tecnico di ufficio e riportate nella decisione.

E questo non comporta neppure (come ipotizza il ricorrente) il mancato esame delle obiezioni sollevate dal consulente di parte, perché esse sono state espressamente prese in considerazione dalla sentenza impugnata, la quale ha dato a tutte una risposta, anche se questa è stata espressa, come sovente accade, in maniera implicita, ma non per questo meno corretta.

Dalle considerazioni fin qui esposte si ricava anche l'infondatezza delle violazioni dell'art. 2236 cod. civ., in quanto non può essere ritenuto problema tecnico di "speciale difficoltà" per uno specialista ortopedico la corretta terapia dell'immobilizzazione delle articolazioni di un arto ustionato.

La Corte di appello, poi, ha anche giustificato il fatto che nella cartella clinica della minore redatta dall'Ospedale S. Marta non fossero registrate le "flogosi" poi riscontrate, rilevando che quella cartella clinica conteneva "dati estremamente carenti" ed era stata redatta in maniera sintetica.

Infine, il fatto che le conclusioni della Corte di appello contrastano con quelle prese dal giudice di primo grado, è circostanza assolutamente irrilevante considerata la natura di gravame del giudizio di appello.

7.3. Logicamente tutte queste considerazioni valgono anche per la censura sollevata in ordine alla percentuale accertata del rapporto di causalità dell'intervento del M., il quale non può essere cioè ripetuto in questa sede di legittimità.

Il ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

8.1. L'unico motivo del ricorso incidentale contiene le seguenti censure:

- a) la Compagnia di assicurazione X. non poteva essere condannata per la parte eccedente il massimale di polizza di lire quindici milioni, in quanto non era stata proposta specifica domanda sul punto e perché non v'era prova della cosiddetta "mala gestio" dell'assicuratore;
- b) nei confronti dell'assicuratore non poteva essere disposta la rivalutazione automatica del danno;
- c) la decorrenza degli interessi non poteva essere fissata a partire dal 1977, ma doveva essere determinata dal 1979 come avevano chiesto gli appellanti incidentali.

Il ricorso incidentale nel suo complesso è infondato.

8.2.1. Per quanto riguarda la prima censura la Corte di appello di Catania ha rilevato che la Società X. dal 1977 (data dell'incidente) non aveva anticipato alcunché ai danneggiati, volendo in questo modo dire che a questi non era stato messo a disposizione neppure il massimale della vittima ed accertando, cioè, la "mala gestio" del sinistro.

La conclusione del riconoscimento del danno oltre il limite del massimale (nella quale è compresa la richiesta degli ulteriori danni) è corretta, in quanto, come è giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'ipotesi della "mala gestio" dell'assicuratore è configurabile sia nel caso in cui questi, avvalendosi del patto di gestione della lite, la gestisca in modo da arrecare pregiudizio all'assicurato per l'eccessiva cura dei propri interessi, sia in quello in cui si disinteressa della lite trascurando di provvedere al sollecito pagamento del massimale di polizza o di quota proporzionale di questo: sent. n. 4879 del 1989 e n. 2177 del 1994.

8.2.2. Per quanto riguarda la seconda censura questa è formulata in maniera generica e, quindi, inammissibile.

La Corte di appello ha liquidato i danni patrimoniali da invalidità temporanea e permanente quello cosiddetto biologico e quello morale, rendendo attuali (mediante indice di capitalizzazione che è stato indicato e non censurato dagli interessati) alla data della sua decisione quelli già riconosciuti dal primo giudice.

Su questo punto la Compagnia di assicurazione si limita a sostenere che i danneggiati avrebbero dovuto dedurre e dimostrare il danno ai sensi del secondo comma dell'art. 1224 cod. civ., ma non specifica in quali limiti le somme liquidate dal giudice del merito avevano determinato il superamento del limite del massimale di polizza e non indica, cioè, quale è stato l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata.

8.2.3. Infine, sul punto della decorrenza degli interessi la censura travisa la sentenza impugnata.

La Corte di appello di Catania, infatti, non è incorsa nel vizio di ultrapetizione per avere riconosciuto interessi dal 1977 a fronte di una richiesta risarcitoria fatta decorrere dal 1979.

Dalle conclusioni delle parti, riportate nella sentenza impugnata, si ricava che gli appellanti incidentali (e cioè i coniugi T.) avevano chiesto di essere risarciti del danno con gli "interessi dal sinistro" come è stato loro riconosciuto.

9. Conclusivamente il ricorso principale e quelli incidentali debbono essere rigettati.

Le spese di questo giudizio possono essere interamente compensate tra le parti costituite in relazione alla reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, riunisce i ricorsi e li rigetta; dichiara interamente compensate tra le parti costituite le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 3 giugno 1994, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte Suprema di Cassazione.